

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4911

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro delle finanze

(DEL TURCO)

(V. Stampato Camera n. 7403)

approvato dalla Camera dei deputati il 5 dicembre 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 dicembre 2000*

—————

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, recante differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

—————

INDICE

Disegno di legge.	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	4
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.	»	5

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, recante differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 2000, N. 311

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. A tale fine i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del Consiglio stesso.

2. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centovesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 1.

3. L'attività di professore incaricato non temporaneo presso la Scuola centrale tributaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, è incompatibile con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in materia tributaria. Cessato l'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per i magistrati, anche tributari, i quali sono riammessi nelle magistrature di provenienza con gli effetti di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 30 ottobre 2000, n. 311, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2000.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria;

Visto l'articolo 21, comma 1, del medesimo decreto legislativo il quale prevede, tra l'altro, che le elezioni del suddetto consesso hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio;

Considerato che nel disegno di legge n. 4336-B, attualmente all'esame del Senato in terza lettura, è previsto il differimento dei termini concernenti il rinnovo del Consiglio di presidenza per un periodo di circa quattordici mesi, come risulta dal combinato disposto delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 84;

Considerato che tali disposizioni non sono state ancora approvate in via definitiva e pertanto non entreranno in vigore prima delle predette elezioni, già fissate, con decreto del Ministro delle finanze in data 5 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, per il prossimo 12 novembre 2000;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini per il rinnovo del predetto Consiglio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Differimento della decorrenza dei termini per il rinnovo del Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

EMANA

il seguente decreto-legge

Articolo 1.

1. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernenti il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono indette, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 1.

1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. A tale fine i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del Consiglio stesso.

2. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 1.

3. L'attività di professore incaricato non temporaneo presso la Scuola centrale tributaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, è incompatibile con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in materia tributaria. Cessato l'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per i magistrati, anche tributari, i quali sono riammessi nelle magistrature di provenienza con gli effetti di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Dato a Roma, addì 30 ottobre 2000.

CIAMPI

AMATO – DEL TURCO

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)